

zienti di quello , promulgare scomunica.

*Come possano i Correttori scacciare i Frati dalle Confessioni ; e pena di chi le rivela.*

Niuno de' Correttori locali potrà scacciare i Frati deputati alla Confessione di qualsivoglia persona , senza facoltà del suo Superiore , o consenso de' Seniori locali. E se alcuno de' Confessori rivelasse la confessione di qualsivoglia persona , essendo di ciò legittimamente convinto , sia in perpetuo privo di voce attiva , e passiva , e del jus della Primogenitura ; e sia per un anno almeno carcerato , e non mai più ammesso alla Confessione ; e se fosse Prelato , oltre le dette pene , sia privo di Prelazione , e di Predicazione perpetuamente.

*Del Confessore de' Novizj.*

Il Correttore locale elegga a' Novizj un Confessore idoneo dei deputati dal Correttore Generale , o da' Vigili , o Provin-